



DELIBERAZIONE N° VII / 20635 Seduta del 11 FEB. 2005

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
ETTORE ALBERTONI
MAURIZIO BERNARDO
GIANFIETRO BORGHINI
CARLO BORSANI
MASSIMO BUSCEMI
ROMANO COLOZZI

MASSIMO CORSARO
ALBERTO GUGLIELMO
ALESSANDRO MONETA
FRANCO NICOLI CRISTIANI
DOMENICO PISANI
GIORGIO POZZI
MARIO SCOTTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario Maurizio Seta

Su proposta dell'Assessore al Commercio, Fiere e Mercati Mario Scotti

Oggetto

PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2 DELLA L.R. N. 24 DEL 5.10.2004
OB.3.10.9 SVILUPPO A RETE DEI SERVIZI DISTRIBUTIVI E COMMERCIALI

Il Dirigente

Ferdinando Castaldo

Il Direttore Generale

Mario Nova

*L'atto si compone di 28 pagine
di cui 27 pagine di allegati,
parte integrante.*



VISTA la l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 "Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti";

VISTA la D.C.R. n. VII/1137 del 15 dicembre 2004 "Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione dell'articolo 3, comma 1 della l.r. 5 ottobre 2004, n. 24";

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 2 della l.r. n. 24 del 2004 in base al quale la Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, approva i provvedimenti relativi alle procedure per la realizzazione dei nuovi impianti e per le modifiche degli impianti esistenti, per i collaudi degli impianti, per il rilascio del parere vincolante di conformità alle disposizioni regionali sulle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali ed autostradali, comprese le modifiche relative ai soli impianti GPL e metano;

RITENUTO opportuno approvare pertanto le procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 24 del 2004;

SENTITA in merito alle procedure sopra indicate la Consulta Carburanti di cui all'articolo 18 della l.r. n. 24 del 2004;

Su proposta dell'Assessore al Commercio, fiere e mercati

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare le Procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, in attuazione dell'articolo 3, comma 2 della L.R. 5.10.2004 n. 24 di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



IL SEGRETARIO

Maurizio Sala

ALLEGATO A ALLA D.G.R. N. 20635 DEL 11 FEB. 2005

PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2 DELLA L.R. N. 24 DEL 5.10.2004

**Il Dirigente U.O. Programmazione e AA.GG.
dott. arch. Ferdinando Castaldo**



(1)
Oggetto

1.1 Il presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 3, comma 2 della l.r. n. 24 del 5.10.2004 "Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti" disciplina le procedure amministrative relative all'installazione e alle modifiche degli impianti stradali ad uso pubblico, degli impianti autostradali, degli impianti ad uso privato e di quelli per natanti ed aeromobili, le procedure relative al collaudo degli impianti, nonché il rilascio, da parte della Regione, del parere vincolante di conformità, come previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale succitata.

(2)

Richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di benzine, gasoli e GPL per autotrazione

2.1. La richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di benzine, gasoli e GPL è presentata al Sindaco del Comune dove si intende realizzare l'impianto e deve indicare con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- a. le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b. la località in cui si intende installare l'impianto, indicando la via e il numero civico o la progressiva chilometrica e la direzione di marcia;
- c. dettagliata composizione del nuovo impianto e degli eventuali impianti da chiudere;
- d. autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti all'art. 13 della legge regionale n. 24 del 5.10.2004;

2.2 Copia della richiesta, corredata della documentazione di cui ai successivi punti 3 e 4, con timbro e data di ricevimento risultante dal protocollo comunale, è trasmessa contestualmente, a cura del richiedente, alla Regione.

(3)

Allegati della richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di benzine, gasoli e GPL per autotrazione

3.1 Alla richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di benzine, gasoli e GPL per autotrazione devono essere allegati:

- a) perizia giurata redatta da tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni fiscali, di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alla tutela dei beni storici ed artistici, nonché alle disposizioni di indirizzo programmatico regionale ed al rispetto delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti;
- b) certificazione comprovante la disponibilità dell'area. Nel caso in cui l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve altresì allegare attestazione del Comune interessato che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica;
- c) copie delle concessioni/autorizzazioni degli impianti oggetto di trasferimento e concentrazione, ove necessario;

Il Dirigente U.O. Programmazione e A.A.GG.
dott. arch. Ferdinando Castaldo



- d) modelli Das (ex HTER 16) concernenti la dimostrazione che gli impianti destinati alla chiusura sono attivi e funzionanti o copia dell'autorizzazione alla sospensione dell'esercizio ove previsti dalle disposizioni di riferimento;
- e) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;
- f) ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998.

3.2 La documentazione di cui al punto precedente deve essere obbligatoriamente allegata alla richiesta di autorizzazione al momento della sua presentazione al Comune.

(4)

Allegati della richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di benzine, gasoli e GPL per autotrazione da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali

4.1 Nel caso la richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di benzine, gasoli e GPL sia relativa ad impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, l'interessato dovrà provvedere ad inoltrare all'Ente proprietario della strada, evidenziando che trattasi di nuovo impianto stradale, copia della domanda di cui al punto 2 recante il timbro di ricevuta del Comune e corredata dalla documentazione di cui al punto 3, nonché della seguente ulteriore documentazione:

- a) rilievo aerofotogrammatico in scala 1:5000 della zona interessata all'impianto;
- b) rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate di autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale;
- c) rilievo come alla precedente lettera b) con inserito lo stato di progetto;
- d) planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo ove sia evidenziata l'eventuale superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione.

4.2 L'Ente proprietario della strada provvederà a comunicare al Comune ed al richiedente il proprio parere di conformità entro il termine di 75 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione.

(5)

Integrazione della documentazione della richiesta di autorizzazione

5.1 Nel caso in cui il Comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della richiesta di autorizzazione, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni, dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all'art. 7 comma 4 della legge regionale n. 24 del 5.10.2004, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti. In caso di mancata integrazione, il Comune opererà una decisione in base alla documentazione in atti.

5.2 Il termine previsto dall'art. 7 comma 4 della l.r. n. 24 del 2004 non sarà più interrotto da eventuali successive richieste di ulteriori elementi integrativi.

Il Dirigente U.O. Programmazione e AA.GG.
dott. arch. Ferdinando Castaldo



(6)

Esame da parte del Comune dell'istanza di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti di distribuzione di benzine, gasoli e GPL per autotrazione

6.1 Il Comune, fatta salva la procedura definita per il funzionamento dello Sportello Unico per le attività produttive, ricevuta la richiesta relativa a nuovi impianti per la distribuzione di benzine, gasoli e GPL per autotrazione, provvede a:

- a. verificare la conformità della richiesta alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle disposizioni previste dal presente provvedimento;
- b. verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal Comune in attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 24 del 5.10.2004. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto a recepire le predette norme, si dovrà verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree con quanto disposto dalla Delibera di Giunta regionale n. 6/48714 del 29 febbraio 2000 pubblicata sul BURL n. 11 del 13 marzo 2000;
- c. acquisire il parere dell'ASL competente per territorio, per gli aspetti di sicurezza sanitaria, qualora il richiedente non abbia allegato all'istanza tale parere;
- d. acquisire il parere dell'ARPA competente per territorio, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- e. richiedere alla Regione, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della LR n. 24 del 5.10.2004, il parere di conformità alla programmazione regionale, trasmettendo alla Regione le risultanze sulle distanze di cui al successivo punto 7.2;
- f. acquisire il parere preventivo del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, attestante la conformità del progetto dell'impianto alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia, qualora, il richiedente, non abbia allegato all'istanza tale parere;
- g. acquisire il preventivo parere dell'Ufficio Tecnico di Finanza, territorialmente competente, attestante l'osservanza della normativa tributaria;
- h. acquisire il nulla-osta dei Comuni ove sono ubicati gli impianti oggetto di eventuale chiusura volontaria e trasferimento nella nuova localizzazione richiesta;
- i. provvedere, nel caso in cui l'area interessata all'apertura del nuovo impianto sia sottoposta al vincolo paesaggistico, agli adempimenti previsti dalla L.R. 18/97;
- l. acquisire il previsto parere di conformità dell'Ente proprietario della strada (ANAS o Provincia) sulla base della documentazione direttamente inoltrata dal richiedente all'Ente proprietario, così come previsto al precedente punto 4.

6.2. Gli Enti coinvolti nella procedura devono trasmettere i pareri di competenza, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta al Comune e per conoscenza al soggetto richiedente.

6.3. Nel caso in cui la Regione esprima parere di non conformità alla programmazione regionale, il Comune rigetta la richiesta di autorizzazione e ne dà comunicazione alla Regione ed agli altri enti coinvolti nel procedimento.

7

Rispetto delle distanze minime fra impianti

7.1 Le autorizzazioni per l'installazione di impianti di distribuzione sono rilasciate nel rispetto delle distanze da altri impianti, eroganti la medesima tipologia di prodotti, esistenti o in progetto, così come previste dal Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti alla tab. 3.3 per gli impianti eroganti benzine e/o gasoli, alla tab.3.4 per quelli eroganti metano e alla tab. 3.5

per quelli eroganti GPL e sono misurate secondo quanto previsto dal successivo punto 8 del presente provvedimento.

7.2 La verifica del rispetto delle distanze minime spetta al Comune competente al rilascio dell'autorizzazione, che attesta il rispetto delle distanze tra l'impianto di progetto e gli impianti esistenti o in itinere sia sul territorio comunale che su quelli dei Comuni confinanti.

7.3 Nel caso in cui il Comune verifichi l'esistenza di richieste di autorizzazione fra loro incompatibili in base al successivo punto 32, ne dà tempestiva comunicazione alla Regione, con la richiesta di conoscere l'eventuale esistenza di domande in itinere per verificarne la priorità fra le stesse.

(8)

Criteria per la misurazione delle distanze fra impianti

8.1 Le distanze fra impianti eroganti benzine o gasoli o GPL per autotrazione o metano sono misurate rispettando i seguenti criteri:

- a) punto di riferimento è la mezzeria dell'accesso sulla viabilità pubblica principale di scorrimento, posto su strada comunale, provinciale o statale, più vicino ad un impianto esistente, misurato dalla mezzeria del suo accesso sulla viabilità pubblica principale di scorrimento posto su strada comunale, provinciale o statale, più vicino al progettato nuovo impianto, indipendentemente dal posizionamento delle strutture del punto vendita;
- b) nel caso di nuovi impianti, progettati nell'ambito di aree di pertinenza ad attività commerciali, industriali, artigianali e similari, anche se dotate di viabilità interna pubblica o ad uso pubblico, il punto di riferimento per la misurazione delle distanze è la mezzeria dell'accesso posto sulla strada di connessione, anche se classificata comunale "di arroccamento", dalla viabilità pubblica principale di scorrimento, (statale, provinciale o comunale) alle aree di pertinenza di cui sopra, rispetto alla mezzeria dell'accesso alla viabilità pubblica principale di scorrimento, posto su strada comunale, provinciale o statale, più vicino ad un impianto esistente;
- c) le distanze vanno misurate esclusivamente sulla viabilità pubblica principale di scorrimento, statale, provinciale, comunale, sul percorso più breve, nel rispetto del codice della strada. Non è invece da considerare, agli effetti della misurazione delle distanze, la eventuale viabilità interna alle aree di pertinenza, ancorché pubblica o di uso pubblico;
- d) le distanze vanno misurate e garantite sia dal progettato nuovo punto vendita a quello esistente, sia da quello esistente al nuovo punto vendita con i criteri indicati dai precedenti punti a, b e c;
- e) le distanze indicate nella tab. 3.3 - "Fuori Centro Abitato" - alle lettere b) e c) del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti devono essere rispettate anche nel caso in cui la strada statale, proseguendo, sia classificata strada provinciale e viceversa, essendo prevalente il concetto della continuità viabilistica; nel caso di strada statale o provinciale, con 4 o più corsie e spartitraffico centrale, che prosegue con due corsie, e viceversa, sono applicabili le distanze minime previste alla lettera d della tav. 3.3 dello stesso Programma.

- f) con riferimento a quanto previsto alla tab. 3.3 – “Centro Abitato” – lettera a) del Programma di razionalizzazione della rete carburanti e nel caso di centri abitati contigui, ancorché appartenenti a Comuni diversi, si rispettano le distanze indicate alla tab. 3.3 – “Fuori centro Abitato” dello stesso Programma.

8.2 Vengono allegate al presente provvedimento le tavole A, B, C, D, E, F, G per la rappresentazione grafica dei criteri sopra indicati di misurazione delle distanze.

(9)

Richiesta di autorizzazione per le modifiche agli impianti di distribuzione carburanti previste dall'articolo 8, comma 3, della l.r. n. 24 del 5.10.2004


9.1. Possono essere modificati gli impianti che rispettano i requisiti previsti dal capitolo 3, paragrafo 3.5 del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

9.2. La richiesta di autorizzazione concernente le modifiche di cui all'art. 8, comma 3 della l.r. n. 24 del 5.10.2004 è presentata a cura dell'interessato al Comune e deve contenere:

- a) le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) dettagliata composizione dell'impianto da modificare;
- c) perizia giurata, redatta da tecnico competente iscritto al relativo albo professionale, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni fiscali, di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale di tutela dei beni storici e artistici e delle norme di indirizzo programmatico regionale;
- d) in assenza della verifica di compatibilità, da parte del Comune, la dichiarazione che l'impianto non ricada in alcuna delle fattispecie di incompatibilità secondo quanto stabilito al capitolo 3, paragrafo 3.7 del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;
- e) copia dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai fini dell'art. 2 del D.P.R. n. 37 del 21 gennaio 1998;
- f) disegni planimetrici timbrati e firmati dal responsabile tecnico del progetto, evidenzianti le modifiche richieste;

9.3 Nel caso di aggiunta dei prodotti metano o Gpl su impianto esistente e comunque nel caso di aggiunta di altro o altri carburanti su impianti eroganti il solo prodotto Gpl o il solo prodotto metano si applicano le disposizioni e le procedure previste per nuovi impianti, con l'eccezione della fattispecie prevista dal capitolo 3, paragrafo 3.2 (deroghe alla dinamica dei bacini) punti 1.1 e 1.2 del Programma di razionalizzazione della rete carburanti.

9.4 Copia della domanda, con timbro e data di ricevimento o dell'avviso di ricevimento da parte del Comune, è contestualmente trasmessa, a cura dell'interessato, alla Regione.

Il Dirigente U.O. Programmazione e AA.GG,
dott. arch. Ferdinando Castaldo


(10)

Richieste di modifiche agli impianti di distribuzione carburanti non soggette ad autorizzazione

10.1 Le modifiche degli impianti non soggette ad autorizzazione sono disciplinate dall'articolo 8, commi 1 e 2 della l.r. n. 24 del 5.10.2004 e dal capitolo 3, paragrafo 3.5 del Programma di razionalizzazione della rete carburanti.

(11)

Esame da parte del Comune della richiesta di modifica dell'impianto

11.1 Le competenze per le modifiche di cui all'art. 8 comma 3 della l.r. 24 del 5.10.2004 sono esercitate dal Comune, avvalendosi dello Sportello Unico se istituito ed operante, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto nel presente provvedimento.

11.2 La domanda si intende assentita qualora il Comune non formuli motivate osservazioni entro 120 gg. dalla presentazione della richiesta, salvo che per l'aggiunta dei prodotti Gpl e metano, che, per motivi di sicurezza, richiedono comunque espressa autorizzazione.

Il Comune contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ne trasmette copia alla Regione.

11.3 Per tutti i tipi di modifica previsti dall' art. 8 della l.r. n. 24 del 2004 restano fermi gli adempimenti concernenti l'aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi e della Licenza U.T.F. da parte del titolare dell'autorizzazione.

11.4 Gli impianti modificati con l'aggiunta del prodotto Gpl o del prodotto metano, prima di essere messi in esercizio, devono essere collaudati.

11.5 La modifica consistente nell'aggiunta del prodotto metano su un impianto esistente, segue la procedura di conferenza di servizi di cui al successivo punto 14.

11.6 Ai fini del presente provvedimento, le benzine vengono considerate come un unico prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche merceologiche, e sono fra loro liberamente intercambiabili. Anche i gasoli vengono considerati un unico prodotto, con i medesimi effetti.

(12)

Elementi della richiesta di autorizzazione per l'apertura di nuovi impianti stradali pubblici e ad uso privato per la distribuzione di gas metano per autotrazione o per l'aggiunta ad impianti esistenti del gas metano

12.1 La domanda di autorizzazione per l'apertura di nuovi impianti stradali pubblici e ad uso privato per la distribuzione di gas metano per autotrazione, ovvero per l'aggiunta ad impianti esistenti del gas metano, è presentata al Sindaco del Comune dove si intende realizzare l'impianto. Copia della domanda è contestualmente trasmessa alla Regione a cura dell'interessato e contiene:

- a) generalità, domicilio, codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti all'art. 13 della l.r. n. 24 del 5.10.2004;
- c) località dove è ubicato l'impianto con l'indicazione della progressiva chilometrica nel caso di strade provinciali o statali, numero civico, in caso di strade comunali, e direzione di marcia;
- d) dettagliata composizione dell'impianto.

(13)

Allegati alla richiesta di autorizzazione per l'apertura di nuovi impianti stradali pubblici e ad uso privato per la distribuzione di gas metano per autotrazione o per l'aggiunta ad impianti esistenti del gas metano

13.1 Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura di nuovi impianti stradali pubblici e ad uso privato per la distribuzione di gas metano per autotrazione o per l'aggiunta ad impianti esistenti del gas metano deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) perizia giurata, redatta da tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto alle norme vigenti in materia di strumenti urbanistici vigenti, sicurezza sanitaria, tutela dell'ambiente, sicurezza stradale, tutela dei beni storici ed artistici, nonché alle disposizioni di indirizzo programmatico regionale ed alle prescrizioni fiscali;
- b) certificazione comprovante la disponibilità dell'area. Nel caso in cui l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve altresì allegare l'attestazione del Comune interessato che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica;
- c) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto, con l'evidenziazione della segnaletica prevista;
- d) ricevuta di presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco;
- e) attestazione prevista dall'art. 4 comma 4 del decreto ministero dell'interno 24.05.2002;
- f) copia della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione del metano presentata all'ente gestore della predetta.

13.2 La suddetta documentazione deve essere allegata obbligatoriamente alla richiesta di autorizzazione, al momento della presentazione in Comune.

13.3 Nel caso in cui il Comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della richiesta di autorizzazione rispetto a quella di cui ai precedenti punti, si applicano le disposizioni del precedente punto 5.

(14)

Conferenza di servizi per impianti di distribuzione metano per autotrazione, sia ad uso pubblico che ad uso privato

14.1 Contestualmente alla presentazione della richiesta per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'installazione di nuovi impianti stradali pubblici e ad uso privato per la distribuzione del gas metano per autotrazione o per l'aggiunta ad impianti esistenti del gas metano per autotrazione, il richiedente avvia le procedure di natura edilizia, secondo le norme vigenti in materia.

14.2 Il responsabile del procedimento, dopo aver verificato la regolarità della domanda ed il rispetto delle caratteristiche dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24 del 5.10.2004, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90. A tal fine, fissa la data della prima riunione entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione (o dalla data di integrazione documentale) dell'istanza, convocando, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima di tale data, le amministrazioni pubbliche interessate, alle quali trasmetterà contestualmente copia della documentazione prodotta dall'istante.

14.3 Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.R. n. 24 del 5.10.2004, in caso di inerzia del Comune nell'indizione della conferenza di servizi, nei termini individuati dal precedente punto 13.2, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, indice la conferenza di servizi.

14.4 Come previsto dall'art. 9 comma 2 della legge n. 24 del 5.10.2004, devono essere necessariamente convocate:

- a) l'ASL territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;
- b) l'ARPA territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- c) il Comando provinciale dei vigili del fuoco, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;
- d) l'Ente proprietario della strada;
- e) l'UTF competente, per le problematiche di natura tributaria;
- f) la Regione Lombardia, per il parere vincolante di conformità di cui all'art. 1 comma 3 della L.R. n. 24 del 5.10.2004.

14.5 Alle sedute della conferenza di servizi è invitato a partecipare il richiedente o, in sua vece, il progettista dell'impianto, al fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i chiarimenti che riterranno necessari o opportuni.

14.6 I lavori della conferenza di servizi devono esaurirsi nel termine di sessanta giorni dalla convocazione.

14.7 Le amministrazioni convocate partecipano alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della propria amministrazione. Può essere richiesto, dalle amministrazioni convocate, uno slittamento della prima seduta non superiore a dieci giorni.

14.8 Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, allorché la stessa non abbia espresso, in sede di conferenza attraverso il proprio rappresentante, ovvero qualora non vi abbia partecipato, nei 30 giorni successivi alla conclusione della stessa, il proprio motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 14 ter della L. 241/90. E' fatta eccezione per il parere del Comando provinciale dei vigili del fuoco che deve essere obbligatoriamente espresso ai sensi dell'art. 7 comma 3 legge regionale 24 del 2004.

14.9 In caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni di cui al precedente comma 4, la richiesta di autorizzazione è rigettata.

14.10 L'amministrazione procedente provvede, nel caso in cui l'area interessata all'apertura del nuovo impianto sia sottoposta a vincolo paesaggistico, agli adempimenti di cui alla L.R. n. 18/97.

14.11 Decorso 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego, ai sensi dell' art. 7, comma 4, Legge Regionale n. 24 del 05/10/04.

14.12 Il Sindaco può, sussistendo ragioni di pubblico interesse, annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune.

14.13 Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione il Comune completa il procedimento edilizio.

(15)

Rispetto delle distanze minime fra impianti

15.1 Le autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti stradali, pubblici e ad uso privato di distribuzione di gas metano per autotrazione, ovvero per l'aggiunta ad impianti esistenti del gas metano sono rilasciate nel rispetto delle distanze da altri impianti, eroganti il medesimo prodotto, esistenti o in progetto previste dalla tab. 3.4 del Programma di razionalizzazione della rete carburanti e sono misurate secondo quanto previsto dalla disposizione al punto 8 del presente provvedimento.

15.2 La verifica del rispetto delle distanze minime spetta al Comune competente al rilascio dell'autorizzazione.

(16)

Verifiche distanze per impianti di distribuzione metano

16.1 Il Comune prima di convocare la conferenza di servizi dovrà, come previsto dal presente provvedimento, accertare che siano rispettate le distanze previste sia da impianti esistenti che da impianti in progetto ubicati anche in territori di altri comuni.

16.2 In sede di conferenza di servizi, il titolare del provvedimento provvederà ad allegare idonea documentazione che comprovi che non vi siano impianti né in progetto né esistenti a distanze inferiori a quelle previste dalla normativa regionale.

16.3 Qualora non siano rispettate le condizioni di cui al precedente punto 16.2, il Comune sospende il procedimento fino al momento della definizione delle pratiche in istruttoria, richiedendo alla Regione l'ordine di priorità, come previsto al successivo punto 32.

(17)

Elementi della richiesta di concessione per l'installazione di nuovi impianti autostradali

17.1 Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione lungo autostrade e raccordi autostradali di nuovi impianti di distribuzione carburanti sono presentate al Sindaco del Comune dove si intende realizzare l'impianto e copia della domanda deve essere contestualmente trasmessa, a cura dell'interessato, alla Regione e deve contenere:

- a) con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) assenso alla installazione dell'impianto da parte dell'Ente nazionale per le strade o della società titolare della concessione autostradale;
- c) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all'art. 10 comma 5 della L.R. 24 del 5.10.2004;
- d) la località in cui si intende installare l'impianto;
- e) dettagliata composizione dell'impianto;
- f) autocertificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal capitolo 3, paragrafo 3.3 punto 1.0, lettere a), b) e c) del Programma di razionalizzazione della rete carburanti.

(18)

Allegati alla richiesta di concessione per l'installazione di nuovi impianti autostradali

18.1 Alla richiesta di concessione per l'installazione lungo autostrade e raccordi autostradali di nuovi impianti di distribuzione carburanti devono essere allegati:

- a) perizia giurata, redatta da tecnico competente ed iscritto al relativo albo professionale, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle norme di indirizzo programmatico, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici ed attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24 del 5/10/2004;
- b) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti da professionista abilitato;
- c) ricevuta di presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

18.2 La suddetta documentazione deve essere allegata obbligatoriamente all'istanza, al momento della presentazione in Comune.

18.3 Nel caso in cui la richiesta di concessione sia incompleta, il responsabile del procedimento invita il richiedente alla regolarizzazione o produzione dei documenti mancanti, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, fissando un ragionevole termine per l'adempimento.

(19)

Conferenza di servizi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali

19.1 Contestualmente alla presentazione della richiesta per il rilascio della concessione comunale il richiedente avvia le procedure di natura edilizia, secondo le norme vigenti in materia.

19.2 Il responsabile del procedimento, dopo aver verificato la regolarità della domanda ed il rispetto delle caratteristiche dell'area oggetto dell'intervento, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 24 del 5.10.2004, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/90. A tal fine, fissa la data della prima riunione entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione (o dalla data di integrazione documentale) dell'istanza, convocando, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima di tale data, le amministrazioni pubbliche interessate, alla quale contestualmente trasmetterà copia della documentazione prodotta dall'istante.

19.3 Come previsto dall'art. 10 comma 3 della legge n. 24 del 2004, devono essere necessariamente convocate:

- a) l'ASL territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;
- b) l'ARPA territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- c) il Comando provinciale dei vigili del fuoco, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;
- d) l'ANAS o la società titolare della concessione autostradale;
- e) l'UTF competente, per le problematiche di natura tributaria;
- f) la Regione Lombardia, per il parere di conformità alle norme di indirizzo programmatiche;

- g) alle sedute della conferenza di servizi è invitato a partecipare il richiedente o, in sua vece, il progettista dell'impianto, al fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i chiarimenti che riterranno necessari o opportuni.

19.4 Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. 5/10/04 n. 24, in caso di inerzia del Comune nell'indizione della conferenza di servizi nei termini individuati dal precedente comma 2, la Giunta regionale, previa diffida ad adempire, indice la conferenza di servizi.

19.5 I lavori della conferenza di servizi devono esaurirsi nel termine di 60 giorni dalla convocazione. Le amministrazioni convocate partecipano alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della propria amministrazione. Può essere richiesto, dalle amministrazioni convocate, uno slittamento della prima seduta non superiore a dieci giorni.

19.6 Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso, in sede di conferenza ovvero, qualora non vi abbia partecipato, nei 30 giorni successivi alla conclusione della stessa, il proprio motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90. Fatta eccezione per il parere del Comando provinciale dei vigili del fuoco che deve essere obbligatoriamente espresso ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 24 del 5.10.2004.

19.7 In caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni di cui al precedente punto 19.3 la richiesta di autorizzazione è rigettata.

19.8 L'amministrazione procedente provvede, nel caso in cui l'area interessata all'apertura del nuovo impianto sia sottoposta a vincolo paesaggistico, agli adempimenti di cui alla L.R. n. 18/97.

19.9 Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il Comune completa il procedimento edilizio.

(20)

Modifiche degli impianti autostradali

20.1 Le modifiche di cui all' art. 8 comma 1 della Legge Regionale n. 24 del 2004 sono preventivamente comunicate al Comune, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all'Ufficio tecnico di finanza (UTF) competenti per territorio, all'ANAS o alla società titolare della concessione autostradale e sono realizzate nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione dagli incendi. Tali modifiche non sono soggette a collaudo né alla procedura di esercizio provvisorio.

20.2 Le modifiche di cui all'art. 8 comma 3 lettera a) e b) della Legge Regionale n. 24 del 5.10.2004 sono soggette a preventiva concessione del comune competente. Le procedure per questo tipo di modifiche sono quelle previste dalla disposizione 19 del presente provvedimento.

(21)

Trasferimento della concessione autostradale

21.1 La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della concessione degli impianti di carburanti é presentata al Comune competente e sottoscritta, con firma autentica, sia dal cedente sia dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto.

21.2 La domanda deve essere corredata di:

- a) dichiarazione di assenso da parte dell'ANAS o della società titolare della concessione autostradale;
- b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all'art. 10 comma 5 della L.R. 05/10/04 n. 24;
- c) documentazione antimafia, riferita al soggetto subentrante, di cui alla l. 55/1990 e successive modificazioni;
- d) copia della concessione da trasferire.

21.3 Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui al precedente punto 21.2, il Comune competente provvede a rilasciare la relativa concessione. Copia del provvedimento viene trasmessa dal Comune alla Regione ed agli altri Enti interessati.

(22)

Rinnovo della concessione autostradale

22.1 La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti è presentata al Comune competente almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale. Fino alla emanazione del provvedimento di rinnovo, o del suo diniego, sono fatti salvi diritti e doveri relativi all'esercizio dell'impianto.

22.2 La domanda deve essere corredata di:

- a) assenso alla permanenza dell'impianto da parte dell'ANAS o della società titolare della concessione autostradale, o in via subordinata di copia della richiesta inoltrata dalla concessionaria petrolifera all'ANAS o alla società titolare della concessione autostradale volta ad acquisire tale assenso o della conferma della Concessione in essere;
- b) perizia giurata, redatta da tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, della sicurezza sanitaria e stradale, nonché della prevenzione dagli incendi.

22.3 Il rinnovo è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature ai fini della sicurezza antincendio e della conformità alle normative fiscali, nonché della corrispondenza della consistenza dell'impianto ai provvedimenti di concessione rilasciati e alle dichiarazioni di modifica comunicate.

22.4 Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui ai punti precedenti, il Comune convoca la commissione di collaudo di cui all'art. 14 della L.R. n. 24 del 5.10.2004, con le procedure di cui al successivo punto 27 del presente provvedimento. A collaudo positivo avvenuto, il Comune provvede al rinnovo della concessione. Copia del provvedimento viene trasmesso dal Comune alla Regione ed agli altri Enti interessati.

(23)

Procedure amministrative concernenti le verifiche di incompatibilità degli impianti esistenti

23.1 I Comuni entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, fatte salve le verifiche già effettuate in base alla previgente normativa, accertano la compatibilità degli impianti in esercizio, secondo quanto stabilito al capitolo 3, paragrafo 3.7 del Programma di razionalizzazione della rete carburanti.

23.2 Il Comune, accertata l'esistenza di incompatibilità, redige apposito verbale di verifica dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione, al gestore, alla Regione, all'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all'Ente proprietario della strada, se l'impianto insiste su strade statali o provinciali.

23.3 Il verbale di verifica di incompatibilità accerta una delle fattispecie di cui al capitolo 3, paragrafo 3.7 del Programma di razionalizzazione della rete carburanti. La presentazione di un eventuale progetto di adeguamento dell'impianto in parola, da parte dell'intestatario dell'autorizzazione, deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del verbale suddetto.

23.4 Il Comune dispone del termine massimo di 120 giorni per evadere la richiesta di cui al progetto di adeguamento presentato dal titolare di autorizzazione; decorso tale termine, il progetto è assentito per quanto attiene alle competenze comunali.

23.5 In assenza del progetto di adeguamento o se il progetto suddetto non è ritenuto approvabile dal Comune, lo stesso procede alla revoca dell'autorizzazione dell'impianto con le modalità indicate all'art. 20 comma 1, lettera d della legge n. 24 5.10.2004 e dal successivo punto 24, dandone comunicazione ai soggetti di cui al precedente punto 23.2.

23.6 Il titolare di autorizzazioni di impianti dichiarati incompatibili, può utilizzare le stesse ai sensi dell'art. 20, comma 2 della L.R. n. 24 del 5.10.2004 ai fini del loro trasferimento per la realizzazione di nuovi impianti entro e non oltre 12 mesi dalla data del provvedimento di revoca. Trascorso tale termine l'autorizzazione non è più utilizzabile.

(24)

Provvedimento di revoca di autorizzazione

24.1 Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione contiene:

- a) la data di cessazione dell'attività dell'impianto, che non deve essere superiore a 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca;
- b) l'ordine di smantellamento dell'impianto e di rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto stesso, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione con l'avvertenza che lo stesso titolare dovrà preventivamente comunicare all'ARPA competente per territorio l'inizio dei lavori per gli opportuni adempimenti sotto il profilo ambientale. In caso di area pubblica, il titolare provvederà al ripristino delle aree demaniali; le operazioni non possono protrarsi oltre il termine di dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca, salvo il rispetto dei tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni previste in merito dalla normativa vigente.

24.2 Il Comune trasmette copia del provvedimento di revoca alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all'Arpa ed all'U.T.F. competenti per territorio ed all'Ente proprietario della strada per gli eventuali provvedimenti di competenza.

(25)

Sospensione dell'esercizio degli impianti ai sensi dell'art. 15 Legge Regionale n. 24 del 5.10.2004

Il Dirigente U.O. Programmazione e AA.GG.
dott. arch. Ferdinando Castaldo



25.1 L'esercizio degli impianti non può essere sospeso, salva l'osservanza del turno festivo o per ferie, senza autorizzazione del Comune, per un periodo di durata definita, rilasciata su motivata richiesta da parte del titolare dell'autorizzazione.

25.2 La richiesta di sospensiva ai sensi dell'art. 15 legge Regionale n. 24 del 5.10.2004 deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il regolare esercizio dell'impianto (modelli DAS relativi agli ultimi 3 rifornimenti e/o fotocopia del registro di carico e scarico). Il provvedimento che autorizza la sospensione dell'attività dell'impianto deve contenere l'obbligo per la ditta di rimettere in esercizio l'impianto alla scadenza del termine di sospensione autorizzato.

25.3 Ove l'interruzione del servizio sia operata per motivi di sicurezza o di particolare gravità, le domande di sospensiva possono essere presentate al Comune entro 30 giorni successivi all'interruzione.

25.4 La sospensiva può essere autorizzata per un periodo massimo di 12 mesi e può essere prorogata solo per gravi e documentati motivi, che devono essere segnalati al Comune prima del termine dell'originaria scadenza.

25.5 Esclusivamente nel caso in cui il titolare abbia presentato domanda di trasferimento/concentrazione dell'impianto in altra località, la sospensiva è autorizzata sino alla conclusione di tale procedura.

25.6 Qualora il titolare dell'autorizzazione non comunichi la riattivazione dell'impianto entro il termine di scadenza della sospensiva, il Comune provvede all'accertamento della riapertura dell'impianto.

25.7 Nel caso in cui l'impianto risulti chiuso, il Comune, previa diffida al titolare a riaprire entro un determinato termine, provvede alla revoca dei titoli autorizzativi ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R. n. 24 del 5.10.2004.

(26)

Esercizio provvisorio degli impianti di distribuzione carburanti

26.1 Secondo quanto stabilito dall'art. 14 comma 2 della L.R. n. 24 del 5.10.2004, il Comune può autorizzare per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili, l'esercizio provvisorio degli impianti con esclusione, per motivi sicurezza, di quelli eroganti GPL e metano.

26.2 In base a quanto disposto dall'articolo 14, comma 3 della l.r. n. 24 del 5.10.2004, l'interessato, una volta realizzato l'impianto, può inoltrare istanza di esercizio provvisorio al Comune nel cui territorio si trova l'impianto corredata di:

- a) perizia giurata redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale attestante la conformità delle opere realizzate alle disposizioni contenute nella l.r. n. 24 del 2004, alle disposizioni del Programma di razionalizzazione della rete carburanti e del presente provvedimento;
- b) ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori come previsto dall'art.3 comma 5 del D.P.R. n°37 del 12.01.1998;
- c) ricevuta di richiesta di rilascio o d'aggiornamento della licenza d'esercizio presentata all'U.T.F.;

26.3 L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, rilasciata dal Comune a seguito della documentazione presentata dal richiedente, non annulla né sostituisce i sopralluoghi previsti dalle normative dei Vigili del Fuoco, dell'U.T.F., dall' A.S.L. e dall' ARPA territorialmente competenti.

26.4 Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto GPL e del prodotto metano che devono essere comunque sottoposte a collaudo con la procedura di cui al successivo punto 27.

(27)

Collaudo degli impianti ai sensi dell'articolo 14 della l.r. n. 24 del 2004

27.1 In base a quanto previsto dall'art.14 della l.r. n. 24 del 2004, i nuovi impianti e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati da una commissione nominata secondo quanto previsto dallo stesso articolo; la convocazione della commissione è inviata dal Comune agli Enti interessati.

27.2 Il sopralluogo per il collaudo richiede la presenza contestuale dei soggetti individuati dall'articolo 14 comma 2 della l.r. n. 24 del 2004 e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta, alla presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato.

27.3 La commissione accerta la funzionalità, la sicurezza e l'idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale conformità dell'impianto al progetto approvato.

27.4 Il Comune trasmette, entro il termine di 15 giorni, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all'Ufficio Tecnico di Finanza, territorialmente competente, copia del verbale di collaudo, ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e della licenza d'esercizio U.T.F. Una copia del verbale viene trasmessa al titolare dell'autorizzazione ed alla Regione Lombardia.

27.5 Qualora durante le operazioni di collaudo siano accertate irregolarità, viene assegnato il termine massimo di 60 giorni per consentire l'adeguamento alle prescrizioni richieste e, ove si rende necessario, si procederà ad effettuare altro collaudo.

Le spese di collaudo sono a carico del richiedente.

(28)

Richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato

28.1 La richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato così come definito dall'articolo 11 della l.r. n. 24 del 2004 deve essere presentata al Comune ove si intende realizzare l'impianto e deve contenere:

- a) generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, nonché per le società i dati di cui all'art. 2250 commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) località in cui si intende installare l'impianto;
- c) dettagliata composizione dell'impianto;
- d) certificazione comprovante la disponibilità dell'area;
- e) perizia giurata redatta da tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, e/o autocertificazione del richiedente, che deve contenere le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle disposizioni urbanistiche nonché alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale;
- f) copia dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;
- g) planimetria dell'impianto sottoscritta dal responsabile tecnico del progetto;

h) elenco aggiornato degli automezzi che utilizzeranno l'impianto e dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente, all'utilizzo dell'impianto esclusivamente per i mezzi in proprietà o in uso esclusivo del titolare dell'autorizzazione, con divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico, anche a titolo gratuito;

i) copia dell'accordo di cui al comma 2, art. 11, l.r. n. 24 del 2004, ove si verificano le condizioni;

l) specifica degli Enti di cui al comma 3, art. 11, n. 24 del 2004, ove si verificano le condizioni.

28.2 A tale tipologia di impianti si applicano le procedure per l'esercizio provvisorio ed il collaudo di cui ai precedenti punti 26 e 27.

(29)

Esame da parte del Comune della richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato

29.1 L'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti ad uso privato è rilasciata dal Comune, che ne invia copia alla Regione.

29.2 Gli impianti devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni fiscali, norme di sicurezza incendi, sanitarie ed ambientali previste dalle normative vigenti e dal presente provvedimento.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere zone nelle quali non sia possibile ubicare nuovi impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato.

29.3 L'aggiunta di nuovi prodotti, nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali e di carattere fiscale, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Comune, ferma restando la disciplina di cui all'art. 8 comma 1 della l.r. n. 24 del 2004; quest'ultime modifiche devono essere preventivamente comunicate al Comune e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali.

29.4 Le modificazioni di cui all'articolo 8, comma 1 della l.r. n. 24 del 2004 non sono soggette né a collaudo né alla procedura di esercizio provvisorio. Restano fermi gli adempimenti degli interessati concernenti la comunicazione al Comune, ed agli altri enti coinvolti ai fini dell'aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi e licenza U.T.F. ove richiesta.

29.5 Gli enti pubblici, le aziende speciali e le società a partecipazione pubblica, nonché i soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, autorizzati all'installazione di impianti di metano ad uso privato, possono stipulare accordi per il rifornimento presso tali impianti da parte di automezzi di proprietà di altri analoghi soggetti.

29.6 In caso di trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e, ove previsto dalla normativa fiscale, all'Ufficio Tecnico delle Finanze entro quindici giorni. La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata dell'atto di trasferimento della titolarità regolarmente registrato all'Ufficio del Registro competente per territorio.

29.7 I soggetti che abbiano installato impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, entro 12 mesi devono presentare richiesta di autorizzazione degli stessi con le procedure indicate alla presente disposizione.

Il Dirigente U.O. Programmazione e AA.GG.
dott. arch. Ferdinando Castaldo



29.8 Nei casi di cui al precedente punto, qualora il richiedente sia già in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità, il Comune non dovrà procedere alla richiesta di parere al Comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio.

29.9 Per la messa in esercizio degli impianti ad uso privato valgono le disposizioni relative all'esercizio provvisorio, ad eccezione che per gli impianti già in possesso di C.P.I. in corso di validità.

29.10 Gli impianti che, entro il termine sopraindicato, non saranno stati regolarizzati, non potranno essere più utilizzati ed il Comune dovrà ingiungere la loro rimozione.

(30)

Impianti per natanti e aeromobili

30.1 Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso pubblico sono autorizzati dal Comune in base alle procedure di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 del presente provvedimento ed in base alle disposizioni del Programma di razionalizzazione della rete carburanti, ad eccezione, per quanto riguarda i nuovi impianti, di quanto prescritto al capitolo 3, paragrafi 3.2, 3.3, e 3.6 dello stesso Programma.

30.2 Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso privato sono autorizzati dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicata per gli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato.

Tali impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti e/o aeromobili di proprietà od in uso esclusivo del titolare dell'autorizzazione, con il divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico anche a titolo gratuito.

30.3 I nuovi impianti sia ad uso pubblico che ad uso privato sono sottoposti a collaudo ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 24 del 2004 e al punto 27 del presente provvedimento.

30.4 Gli impianti suddetti, per motivi di sicurezza, possono funzionare esclusivamente con la presenza di personale qualificato che esegue il rifornimento.

(31)

Prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili

31.1 In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della l.r. n. 24 del 2004, i soggetti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi sul posto di lavoro devono ottenere, per quantitativi superiori a 50 litri, l'autorizzazione al prelievo di carburanti con recipienti mobili, che abbiano caratteristiche di sicurezza, presso impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione prestabiliti.

31.2 Le autorizzazioni di cui al precedente punto sono rilasciate, su richiesta degli interessati, dal Comune nel cui territorio si trovano gli impianti di distribuzione presso i quali avviene il rifornimento. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva contenente i dati del richiedente, l'eventuale numero di iscrizione al registro delle imprese e l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro.

31.3 I gestori di impianti di distribuzione dei carburanti, per prelievi superiori a 50 litri, in recipienti mobili, possono rifornire solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e) della l.r. n. 24 del 2004.

(32)

Coordinamento delle procedure regionali e comunali

32.1 La Regione comunica al Comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente punto 6.1, lettera e), il parere di conformità al Programma di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti. Entro lo stesso termine la Regione comunica la sospensione del procedimento in relazione a domande concorrenti nel caso previsto dal precedente punto 7.3.

32.2 Sono concorrenti le domande tra loro incompatibili in base alle disposizioni concernenti il rispetto delle distanze minime fra impianti di cui al capitolo 3, paragrafo 3.8 del Programma di razionalizzazione della rete distribuzione carburanti.

32.3 L'ordine di precedenza nell'esame delle domande concorrenti è determinato dalla data di ricevimento della copia della richiesta di autorizzazione da parte della Regione.

32.4 In caso di diniego alla domanda inoltrata, il procedimento si considera concluso ai fini della programmazione regionale.

32.5 Nel caso di domande per la realizzazione di nuovi impianti, in fregio a strade progettate ma non ancora realizzate, l'avvio del procedimento e i termini previsti nella presente disposizione, restano sospesi fino a quando l'interessato non comunichi alla Regione e al Comune l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione della strada. Da tale data, fatto salvo l'ordine cronologico delle domande come specificato al precedente punto 32.3, rivedono i termini di esame della richiesta di autorizzazione.

32.6 Fino a quando non interviene la comunicazione di inizio dei lavori di costruzione della strada di cui al punto precedente, la richiesta di autorizzazione e quelle ad essa correlate vengono archiviate dalla Regione in ordine cronologico, previa verifica dell'attestazione di disponibilità dell'area e della disponibilità delle autorizzazioni di cui al capitolo 3, paragrafo 3.2 del Programma di razionalizzazione della rete carburanti.

32.7 Le richieste di autorizzazione di cui al precedente punto non vengono considerate agli effetti di quanto previsto dal capitolo 3, paragrafo 3.8 (distanze minime da rispettare nella realizzazione degli impianti) del Programma di razionalizzazione della rete carburanti fino al momento della riattivazione della loro istruttoria.

32.8 Nel caso il sedime del progettato impianto interessi il territorio di due o più Comuni, l'istruttoria viene svolta congiuntamente dai due Comuni; uno dei due Comuni può delegare l'altro allo svolgimento dell'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione.

32.9 Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti riguardi prodotti petroliferi sottoposti a procedure autorizzatorie diverse, l'esame della richiesta avviene con la procedura della conferenza di servizi in relazione a tutti i prodotti petroliferi oggetto di autorizzazione.

(33)

Disposizione transitoria


33.1 Alle richieste di autorizzazione presentate sino alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento si applica la normativa vigente alla data della loro presentazione.

Il Dirigente U.O. Programmazione e AA.GG.
dott. arch. Ferdinando Castaldo



TAV. A


NUOVI IMPIANTI CARBURANTI UBICATI ALL'INTERNO DEL MEDESIMO COMUNE NELLA ZONA
DEFINITA "CENTRO ABITATO" TAB. 3.3 CENTRO ABITATO lettera a) CASO 1




N.B. : LA DISTANZA VA MISURATA DALLA MEZZERIA DELL'ACCESSO/USCITA

NUOVI IMPIANTI CARBURANTI UBICATI NEL MEDESIMO COMUNE IN ZONA DEFINITA "CENTRO ABITATO" E PARTE FUORI CENTRO ABITATO O UBICATI PARTE IN UN COMUNE E PARTE IN UN COMUNE LIMITROFO INDEPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA DELLA ZONA
 TAB. 3.3 CENTRO ABITATO , lettera a) CASO 2 E TAB. 3.3 FUORI CENTRO ABITATO , lettera a)

SITUAZIONE 1




SITUAZIONE 2




N.B. : LA DISTANZA VA MISURATA DALLA MEZZERIA DELL'ACCESSO/USCITA

NUOVI IMPIANTI CARBURANTI UBICATI FUORI DAL CENTRO ABITATO SU STRADA STATALE O PROVINCIALE TAB. 3.3 lettera b)


SITUAZIONE 1



SITUAZIONE 2




SITUAZIONE 3



N.B. : LA DISTANZA VA MISURATA DALLA MEZZERIA DELL'ACCESSO/USCITA

TAV.D


NUOVI IMPIANTI CARBURANTI UBICATI FUORI DAL CENTRO ABITATO SU STRADA STRADALE O PROVINCIALE
CON 4 O PIU' CORSIE E SPARTITRAFFICO CENTRALE (TAB.3.3 lettera c)



N.B. : LA DISTANZA VA MISURATA DALLA MEZZERIA DELL'ACCESSO/USCITA

TAV. E


SITUAZIONE DI CUI AL PUNTO 8.1 lettera b) delle "PROCEDURE AMMINISTRATIVE"




N.B. : LA DISTANZA VA MISURATA DALLA MEZZERIA DELL'ACCESSO/USCITA

NUOVI IMPIANTI METANO AUTOTRAZIONE TAB. 3.4

Lettera a) Comuni appartenenti alle ZONE CRITICHE (Allegato A del DGR 19/10/2001 n.7/6501)



Lettera b) Altri Comuni




N.B. : LA DISTANZA VA MISURATA DALLA MEZZERIA DELL'ACCESSO/USCITA

Il Dirigente U.O. Programmazione e A.GG.



dott. arch. Ferdinando Casella

NUOVI IMPIANTI GPL TAB. 3.5

Lettera a) Comuni appartenenti alle ZONE CRITICHE (Allegato A del DGR 19/10/01 N.7/6501



Lettera b) Altri comuni



N.B. : LA DISTANZA VA MISURATA DALLA MEZZERIA DELL'ACCESSO/USCITA